

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5513 del 29/11/2019
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO_ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A_VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI, IN COMUNE DI BAGNACAVALLO E RUSSI - USO ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME LAMONE IN LOC. LA SEBASTIANA_BONCELLINO CON CONDOTTA AEREA (RADDOPPIO DELLA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE) RILASCIATA DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON D. D. N. 8142 DEL 26/08/2009 PER IL MANTENIMENTO DI TUBAZIONI IDRICHE A TRAVERSO DEI FIUMI LAMONE, SAVIO, MARZENO E BEVANO IN COMUNI VARI. PROC. RA87T0004/19VR01
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5695 del 29/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: **ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. – VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI, IN COMUNE DI BAGNACAVALLO E RUSSI - USO ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME LAMONE IN LOCALITA' LA SEBASTIANA – BONCELLINO CON CONDOTTA AEREA (RADDOPPIO DELLA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE) RILASCIATA DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8142 DEL 26/08/2009 PER IL MANTENIMENTO DI TUBAZIONI IDRICHE A TRAVERSO DEI FIUMI LAMONE, SAVIO, MARZENO E BEVANO IN COMUNI VARI.**

PROCEDIMENTO N. RA87T0004/19VR01

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del

sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

– la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n.895/2007, n.913/2009, n.469/2011, n.173/2014, n.1622/2015, n. 1710/2018);

– la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n 90/2018;

– la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;

DATO CONTO che con nota prot. PG.AT/2019/2968 del 03/05/2019 è stata indetta da ATERSIR Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/1990 volta all’approvazione del progetto definitivo “Raddoppio condotta Russi-Lugo-Cotignola” nei comuni di Russi, Cotignola, Bagnacavallo (RA), e che la domanda di concessione è stata istruita e valutata all’interno di detta conferenza, con sedute svoltesi in data 23/05/2019, 03/10/2019 e 05/11/2019;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 06/05/2019 registrata al PG/2019/70996 del 06/05/2019 con cui Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., C.F. 00337870406 con sede legale nel Comune di Forlì (FC), ha richiesto la concessione per l’occupazione di area demaniale mediante raddoppio della condotta esistente in località La Sebastiana - Boncellino in Comune di Russi e Bagnacavallo (RA).

DATO CONTO che la domanda costituisce variante di concessione RA87T0004 rilasciata

dalla Regione Emilia-Romagna a Romagna Acque con determinazione dirigenziale n. 8142 del 26/08/2009 per il mantenimento di tubazioni idriche a traverso dei Fiumi Lamone, Savio, Marzeno e Bevano in comuni vari;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 166 del 29/05/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii., in quanto ricade nel sito di Importanza comunitaria IT4070022 "Bacini di Russi e Fiume Lamone";

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Area Romagna
(Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 3219 del 04/11/2019);
- Regione Emilia-Romagna Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna
(Pre Valutazione di incidenza del 24 maggio 2019 PG/2019/484322 del 24/05/2019);

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato le spese istruttorie di € 75,00 in data 02/07/2019;
- ha versato a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 3.144 in data 18/05/2009;
- non deve versare canone in quanto ascrivibile a società a totale partecipazione pubblica, coma chiarito con nota del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. PG/2011/22210 del 26/01/2011 in applicazione dell'art 143 del D.Lgs n. 152/2006 e della DGR n. 913/2009;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il dott. Alberto Rebucci;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., C.F. 00337870406 la variante alla concessione per l'occupazione di area del demanio idrico per raddoppio di attraversamento di area demaniale con condotta idrica aerea (corso d'acqua Fiume Lamone), con tubazione metallica DN600 sita in località La Sebastiana - Boncellino, catastalmente individuata tra il foglio. n.15, mapp. n. 71 in Comune di Russi (RA) (indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x 739.426 y 918.720), e il fg. n.95, mapp. n. 143 in Comune Bagnacavallo (RA) (indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x 739.375 y 918.769), per uso occupazione mediante attraversamento con condotta aerea di area demaniale, codice pratica RA87T0004/19VR01;
2. di stabilire che la variante alla concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto e che questa mantiene la scadenza prevista dalla determinazione regionale n. 8142/2009 al **31/12/2027**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 20/11/2019 (PG/2019/179874 del 21/11/2019) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;

4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 3219 del 04/11/2019, e al nulla osta e valutazione di incidenza rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna con provvedimento n. PG/2019/484322 del 24/05/2019, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale;
7. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
8. l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
9. di dare atto che il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;

10. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
11. la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI

E CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., C.F. 00337870406 (codice procedimento RA87T0004/19VR01).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Lamone, catastalmente individuata tra il foglio. n.15, mapp. n. 71 in Comune di Russi (RA) (indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x 739.426 y 918.720), e il fg. n.95, mapp. n. 143 in Comune Bagnacavallo (RA) (indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x 739.375 y 918.769), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione, risultante dai grafici acquisiti agli atti del procedimento, per una lunghezza approssimativa di 67 m, è destinata ad uso raddoppio di attraversamento di area demaniale con condotta idrica aerea, con tubazione metallica DN600.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla

vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione,

scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

**ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA
IDRAULICO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA
PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO AREA ROMAGNA N. 3219/2019**

<<

- a) *Restano valide tutte le prescrizioni contenute nel Disciplinare della Concessione n. RA87T0004/08RN01, allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 8142 del 26/08/2009, riguardante il “mantenimento di tubazioni idriche a traverso dei fiumi Lamone, Savio, Marzeno e Bevano”, per la sola parte riferita all’attraversamento del Fiume Lamone in località La Sebastiana – Boncellino;*
- b) *Il presente Nulla Osta concerne unicamente interventi ricadenti nell’ambito fluviale, pertanto l’uso e/o l’occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata del Richiedente con i rispettivi proprietari;*
- c) *Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire il controllo, la manutenzione e la corretta conduzione. Il Concessionario è dunque responsabile in via esclusiva dei danni arrecati nell’esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla loro non corretta progettazione e costruzione, ovvero derivanti da carente manutenzione, o da cattiva conduzione;*
- d) *La manutenzione dell’alveo, con particolare riferimento al taglio della vegetazione, nel tratto interessato dall’attraversamento e per un tratto congruo a monte e a valle, non inferiore a 50 m resta a carico del Richiedente; i tagli manutentori di vegetazione nell’alveo fluviale saranno*

effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale e invernale, escludendo tassativamente il periodo dal 15 marzo al 15 luglio, in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante;

- e) Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e, qualora il Richiedente abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene, trattati o smaltiti secondo la normativa vigente;*
- f) Ogni modifica alle opere ammesse, nonché ogni altro successivo intervento, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Agenzia Regionale competente, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;*
- g) Gli estremi della concessione e altre indicazioni utili dovranno essere segnalati sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate su indicazione del personale dell'Agenzia Regionale competente, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale;*
- h) Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori di manutenzione della struttura di attraversamento, dei corpi arginali e delle aree fluviali in concessione, adotterà e/o farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, tenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna - Sede di Ravenna da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;*

- i) Il concessionario è tenuto alla conservazione dello stato di efficienza delle opere per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni, erosioni e dissesti al corpo arginale e alle rive fluviali;*
- j) Nelle aree fluviali è vietato abbandonare rifiuti e lasciare cose che possano essere trascinate dalle piene. Il concessionario è tenuto alla tempestiva rimozione e asportazione dall'ambito fluviale di detriti e materiali che, intercettati dai manufatti durante le piene, possono costituire ostacolo al deflusso delle acque e pericolo per la stabilità delle strutture;*
- k) L'accesso all'area demaniale con veicoli a motore è consentito esclusivamente per la manutenzione dell'attraversamento, limitatamente al tempo necessario e utilizzando il percorso più breve dalla pubblica via. È a carico del Concessionario provvedere alla manutenzione delle rampe e dei percorsi di accesso dalla pubblica via al manufatto;*
- l) Il Concessionario nell'esercizio della concessione avrà cura di evitare l'intralcio al passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde del corso d'acqua;*
- m) Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione competente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*
- n) Il Concessionario deve comunicare al Comune di Ravenna Ufficio Protezione Civile e all'Agenzia Regionale competente un numero di telefono attivo tutti i giorni nelle 24 ore. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventive, il Concessionario dovrà provvedere all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile;*

o) *il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente, nel caso in cui per mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna-sede di Ravenna, chiedesse all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione in questione. >>*

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON LA PRE VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, SERVIZIO AREE PROTETTE FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA PROTOCOLLO N.PG/2019/484322 DEL 24/05/2019

<<

- *limitare il più possibile l'area di cantiere e la durata dei lavori;*
- *non danneggiare la vegetazione arboreo-arbustiva presente in loco, se non strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento;*
- *al termine dei lavori provvedere al ripristino dell'area di cantiere ed all'eliminazione dei rifiuti eventualmente prodotti o rinvenuti. >>*

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La variante alla concessione mantiene la scadenza prevista dalla determinazione regionale n. 8142/2009 al 31/12/2027.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone

e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.